

DELIBERA N. 35 DEL 05/10/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 4 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998.

L'anno 2022 addì 05 del mese di ottobre alle ore 09:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Assente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Assente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 4 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e, in particolare, il titolo III relativo alla pianificazione comunale;
- la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta (PTP);

PREMESSO che il Comune di Valtournenche è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 19/4/2016, che ha accolto integralmente le proposte di modificazioni contenute nella DGR n. 460 del 7/4/2016;

VISTA la propria deliberazione n. 18 del 16/06/2022, avente ad oggetto l'adozione della variante non sostanziale n. 4 al PRGC, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che unitamente agli atti di variante non sostanziale è stata depositata in pubblica visione all'Albo pretorio comunale (pubbl. n. 799/2022 dal 23/06/2022 al 07/08/2022);

EVIDENZIATO che, con nota in data 27/06/2022 prot. n. 8387, la deliberazione n. 18 sopra citata è stata contestualmente trasmessa, completa degli allegati tecnici, alla Struttura regionale Pianificazione territoriale al fine della formulazione delle eventuali osservazioni di competenza;

VISTA la nota acquisita al protocollo in data 27 luglio 2022 al n. 9988 così come trasmessa dall'Assessorato Regionale finanze, Innovazione, opere pubbliche e territorio – Struttura dirigenziale pianificazione territoriale, che non ha formulato osservazioni in merito alla variante di cui trattasi;

CONSIDERATO che entro il termine di pubblicazione di 45 giorni non è pervenuta al Comune nessuna osservazione da parte di chiunque ne fosse interessato;

RITENUTO di apportare al PRGC le seguenti modificazioni:

- Ampliamento della sottozona Ba9* - Cheperon-La Brengaz, con conseguente riduzione della superficie della contigua sottozona agricola Eg18* - Chaloz-La Muranche-La Brengaz;
- Riclassificazione di un edificio nella sottozona Ae14* - La Montaz Dessus da sotto-categoria “E3 basso fabbricato inserito nell’ambiente” a “D rudere”;
- Riclassificazione di un edificio nella sottozona Ae8 - La Maisonnasse-Pecou da sotto-categoria “E4 basso fabbricato in contrasto con l’ambiente” a “E1 edificio inserito nell’ambiente”;
- Definizione normativa delle distanza minima da rispettare nella costruzione di fabbricati a destinazione diversa da quella agricola dalla stalla esistente nella sottozona Ba13* - Losanche;

CONSIDERATO che la variante non sostanziale in esame è coerente con il PTP, in quanto conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico;

PRESO ATTO che, pertanto, al fine della sua efficacia, si rende necessario approvare la variante non sostanziale in oggetto, alla quale viene assegnato il n. 4, secondo il disposto normativo di cui all’art. 16, comma 5, della L. R. 11/1998;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell’art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>8</u>
Favorevoli:	<u>8</u>
Contrari:	<u>-</u>
Astenuti:	<u>-</u>

DELIBERA

DI DARE ATTO che in merito alla variante non sostanziale n°4 al PRG, adottata con propria deliberazione n. 18 del 16/06/2022 ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, non è stata presentata alcuna osservazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la Variante non sostanziale n. 4 al PRGC;

DI DARE ATTO inoltre che la variante non sostanziale n. 4 è conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP;

DI DARE ATTO, infine, la variante suddetta diverrà efficace con la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DI DARE MANDATO all'Ufficio tecnico comunale di trasmettere alla struttura Pianificazione territoriale entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, una copia della variante su supporto informatico firmato digitalmente, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ